

## **Statuto della "Fondazione Oggi e Domani ETS"**

### **ART. 1**

#### **COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, MODELLO DI RIFERIMENTO E DURATA**

È costituita una Fondazione denominata "Fondazione Oggi e Domani".

La Fondazione adotta i principi del Codice del Terzo Settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione Oggi e Domani Ets".

La Fondazione ha durata illimitata.

### **ART. 2**

#### **SEDE**

La Fondazione ha sede nel Comune di Padova, all'indirizzo risultante da Registro Unico del Terzo Settore. Uffici operativi possono essere istituiti, nell'ambito delle province di Padova e Rovigo, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

### **ART. 3**

#### **SCOPI DELLA FONDAZIONE**

La Fondazione, apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, la Fondazione ha come obiettivo il perseguimento di scopi di tutela dei diritti e inclusione sociale delle persone con disabilità. La Fondazione potrà promuovere e realizzare progetti, ivi compresi percorsi di vita, ritenuti più idonei per dare attuazione al "con noi e dopo di noi" della persona con disabilità. A tal fine la Fondazione potrà svolgere anche un ruolo di coordinamento, mettendo in rete i soggetti che si occupano a vario titolo della disabilità, favorendo l'accesso a servizi e strutture che valorizzano l'autonomia e il benessere delle persone con disabilità.

Le finalità di cui al comma precedente sono perseguite mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, co. 1 del D.lgs. n. 117/2017 di seguito riepilogate per linee generali di intervento:

1. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1 commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni e integrazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio

1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni e integrazioni (lett. a);

2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.lgs. n. 117/2017 (lett. i) ;
3. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (lett. p);
4. promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali delle persone cui si rivolge l'attività istituzionale della Fondazione (lett. w);
5. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c), limitatamente alle azioni connesse al percorso di autonomia o al progetto di vita delle persone con disabilità.

#### **ART. 4**

##### **ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE**

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione, in particolare, andrà a promuovere e realizzare:

1. attività di informazione e orientamento sui diritti e sulle provvidenze disponibili a favore delle persone con disabilità;
2. attività di accompagnamento delle famiglie per affrontare e predisporre il "dopo di noi" per il proprio congiunto con un approccio multidisciplinare, anche nell'ottica di un'adeguata pianificazione delle soluzioni giuridiche ed economico-finanziarie di sostegno alla persona (rif. Legge n. 112/2016);
3. progetti di sostegno all'autonomia abitativa per le persone con disabilità;
4. progetti di inserimento lavorativo delle persone con disabilità;
5. iniziative di formazione e aggiornamento professionale rivolte alla rete dei servizi che devono essere resi alle persone con disabilità;
6. attività formative finalizzate allo sviluppo della conoscenza e delle competenze necessarie per attuare progetti per il "con noi e dopo di noi".

Nei limiti di legge e dello statuto, la Fondazione potrà

svolgere, anche indirettamente, ogni attività idonea al perseguimento dei propri scopi, nel rispetto del principio di economicità della gestione.

La Fondazione si potrà avvalere della collaborazione di altri soggetti che perseguono le medesime finalità e che offrono idonee garanzie di qualità, di efficienza e di efficacia, di esperienza nella esecuzione delle prestazioni e dei servizi. Si potrà avvalere, altresì, di volontari in conformità alle previsioni del Codice del Terzo Settore.

Essa potrà partecipare ad enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione.

#### **ART. 5**

##### **ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI**

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti previsti dal Codice del Terzo Settore e dei regolamenti in materia.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione della tipologia di tali attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione, che ne documenta il carattere secondario e strumentale nella nota integrativa al bilancio consuntivo di cui all'art. 9.

#### **ART. 6**

##### **AMBITO TERRITORIALE**

La Fondazione opera nel territorio delle province di Padova e Rovigo.

#### **ART. 7**

##### **PATRIMONIO**

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Esso è costituito dal Fondo di dotazione così composto:

- dotazione iniziale quale risulta dall'atto costitutivo;
- contribuzioni pubbliche e private con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio;
- ogni altro bene, mobile ed immobile, che sia pervenuto a qualsiasi titolo e che sia destinato a patrimonio per disposizione espressa o per legge;
- proventi della propria attività che il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio;
- avanzo di gestione destinato ad incremento del

patrimonio.

#### **ART. 8**

##### **FONDO DI GESTIONE**

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone:

- delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento dei suoi scopi;
- dei contributi dei Benemeriti e dei Partecipanti determinati dal Consiglio di Amministrazione, e di ulteriori contributi liberamente versati, non destinati ad incremento del patrimonio;
- delle somme derivanti da alienazioni patrimoniali destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione;
- dei proventi delle attività svolte dalla Fondazione per il raggiungimento dei suoi scopi;
- dei proventi derivanti dalla gestione del patrimonio.

#### **ART. 9**

##### **ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

L'Assemblea viene convocata entro il mese di novembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio di previsione ed entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, redatto in conformità a quanto previsto nel Codice del Terzo Settore, nonché del bilancio sociale, se dovuto ai sensi del medesimo Codice.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, né direttamente né indirettamente, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **ART. 10**

##### **FONDATORI**

Sono Fondatori la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e le persone fisiche che, condividendo gli scopi della Fondazione, intervengono nell'atto costitutivo versando una tantum un contributo per la sua costituzione.

#### **ART. 11**

##### **BENEMERITI**

Sono Benemeriti le persone fisiche e gli enti pubblici e

privati che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla realizzazione dei suoi scopi mediante un contributo una tantum determinato dal Consiglio di Amministrazione in misura, di norma, non inferiore al contributo iniziale dei Fondatori.

L'ammissione dei Benemeriti è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Benemeriti.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro trenta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza di pronunci l'Assemblea, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocata.

## **ART. 12**

### **PARTECIPANTI**

Possono divenire Partecipanti le persone fisiche ed enti pubblici o privati che, condividendo gli scopi della Fondazione, contribuiscano, per il raggiungimento delle finalità della Fondazione, anche su base pluriennale, con contributi in denaro, beni materiali o immateriali, servizi, ovvero con prestazioni ed attività, anche professionali, di particolare rilievo, nella misura minima definita dal Consiglio di Amministrazione.

La partecipazione alla Fondazione è limitata al periodo per il quale vengono effettuati regolarmente i contributi o le prestazioni.

L'ammissione del Partecipante è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro trenta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza di pronunci l'Assemblea, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocata.

## **ART. 13**

### **ESCLUSIONE E RECESSO**

Il Consiglio di Amministrazione decide, a maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei suoi componenti, con arrotondamento all'unità superiore, l'esclusione dei

Fondatori, diversi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, dei Benemeriti e Partecipanti, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni, le prestazioni e i conferimenti previsti;
- comportamento contrario o incompatibile con le finalità della Fondazione.

Nel caso di enti, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- avvio di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Fondatori e Benemeriti possono recedere dalla Fondazione.

I Partecipanti possono recedere dalla Fondazione, fermi restando gli impegni di contribuzione assunti nei confronti della Fondazione relativi all'anno in cui è stato comunicato il recesso.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio di Amministrazione, almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno in corso e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

L'esclusione e il recesso non danno diritto alla restituzione di quanto versato a qualunque titolo.

#### **ART. 14**

##### **ORGANI DELLA FONDAZIONE**

Sono Organi della Fondazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- il Comitato Consultivo, ove nominato;
- l'Organo di Controllo;
- l'Organo che effettua la revisione legale dei conti, nei casi previsti dalla legge.

#### **ART. 15**

##### **ASSEMBLEA**

L'Assemblea è costituita dai Fondatori, Benemeriti e Partecipanti ed è l'organo collegiale di indirizzo della Fondazione.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- a) determina gli indirizzi generali della Fondazione, nell'ambito delle finalità di cui all'art. 3 del presente Statuto;
- b) determina il numero dei componenti e nomina il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto disposto

dall'art. 17;

- c) nomina, determinandone il compenso, i componenti dell'Organo di Controllo e dell'Organo incaricato della revisione legale dei conti, ove nominato;
- d) decide sulle eventuali istanze presentate dall'aspirante Benemerito e Partecipante, la cui domanda di ammissione sia stata rigettata dal Consiglio di Amministrazione;
- e) approva il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo e il bilancio sociale, ove previsto;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuove l'azione di responsabilità;
- g) delibera eventuali modifiche statutarie;
- h) delibera lo scioglimento, nomina, determinandone la remunerazione, uno o più liquidatori e delibera la devoluzione del patrimonio;
- i) delibera la trasformazione, fusione e scissione della Fondazione.

Hanno diritto di intervento e di voto, secondo quanto previsto dal comma successivo, i Fondatori, i Benemeriti e i Partecipanti, questi ultimi in regola con gli impegni di contribuzione determinati dal Consiglio di Amministrazione, e iscritti da almeno tre mesi nei relativi libri.

Sulle materie di cui alle precedenti lettere e), f), g), h), i) hanno diritto di voto in Assemblea solo i Fondatori e i Benemeriti.

## **ART. 16**

### **DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è convocata dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento da chi lo sostituisce ai sensi dell'art.18 comma 2 e si riunisce almeno una volta all'anno per assumere le delibere di sua spettanza a norma del presente statuto.

L'Assemblea può essere inoltre convocata su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti aventi diritto di voto sulle materie di competenza da sottoporre a deliberazione della stessa.

L'Assemblea si riunisce validamente, in prima convocazione, purché sia rappresentata la maggioranza dei Fondatori, dei Benemeriti e degli altri aventi diritto di voto sulle materie di competenza.

In seconda convocazione si riunisce validamente purché sia rappresentato un terzo degli aventi diritto di voto sulle materie di competenza.

L'Assemblea Generale delibera a maggioranza di voti. In relazione alle specifiche materie di propria competenza, ogni Fondatore, Benemerito, Partecipante ha diritto ad un voto.

L'avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo fax o

telegramma o e-mail, o altro mezzo, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno dieci giorni prima della riunione, indicando analiticamente luogo, giorno, ora ed ordine del giorno. L'Assemblea potrà essere convocata anche a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo formalmente comunicato anteriormente alla convocazione.

L'avviso di convocazione può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione che dovrà tenersi in un giorno diverso dalla prima.

Le riunioni possono avere luogo in audio o video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di trasmettere, ricevere e visionare documenti.

In ogni caso l'Assemblea si intende regolarmente costituita quando sono rappresentati tutti i Fondatori, Benemeriti, Partecipanti, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'Organo di Controllo, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Ciascun avente diritto di voto può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da altro avente diritto di eguale categoria, con un massimo di tre deleghe.

La delega deve essere firmata, deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato e non può essere attribuita ai dipendenti, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, che va inserito in ordine cronologico nell'apposito Libro e firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. Quest'ultima funzione è svolta dal Direttore della Fondazione, ove nominato.

## **ART. 17**

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque o sette membri, nominati in sede assembleare nel modo seguente:

- a) tre (quattro in caso di sette membri) dai Fondatori e Benemeriti, di cui uno con funzioni di Presidente, scelto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo;
- b) due (tre in caso di sette membri) dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti garantendo un'adeguata rappresentanza del territorio di operatività della Fondazione e, in ogni caso, almeno un esponente deve risiedere nella provincia di Padova e uno nella provincia di Rovigo.

Qualora alle nomine di cui alla lettera a) non vi abbiano provveduto i titolari del potere di nomina, provvederà l'Assemblea.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono rieleggibili.

Qualora durante il mandato vengano a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti del Consiglio, il Presidente ne promuove la sostituzione nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo. Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio del quale entra a fare parte. Nell'ipotesi di dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio di Amministrazione si intende decaduto.

I consiglieri non percepiscono compensi, gettoni di presenza o altre indennità, salvo sia deliberato l'eventuale rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria e alla gestione della Fondazione ed in particolare:

- a) istruisce e dà esecuzione al programma delle attività, in linea con gli indirizzi generali approvati dall'Assemblea;
- b) nomina, nell'ambito dei propri componenti, il Vice Presidente della Fondazione;
- c) predispone il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo, e il bilancio sociale nei casi indicati dal Codice del Terzo Settore, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 15;
- d) delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni e lasciti;
- e) delibera sull'acquisto e la vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate;
- f) delibera in ordine all'ammissione e all'esclusione dei Fondatori, Benemeriti e Partecipanti;
- g) nomina, se del caso, il Direttore della Fondazione, determinandone la durata dell'incarico, i compiti e l'eventuale compenso;
- h) delibera in merito alla misura della contribuzione dei Benemeriti e dei Partecipanti;
- i) svolge ogni ulteriore compito necessario od opportuno per il perseguimento delle finalità della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri di cui alle lettere d), i) al Presidente della Fondazione, ad uno o più componenti del Consiglio e al Direttore, se nominato.

Il Direttore, inoltre, se nominato, partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione svolgendo le funzioni di Segretario, con l'esclusione degli argomenti in relazione ai quali abbia, direttamente o indirettamente, un interesse

proprio.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, o in caso di sua assenza o impedimento da chi lo sostituisce ai sensi dell'art.18, comma 2, e si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

L'avviso di convocazione deve essere inviato, anche a mezzo fax o telegramma o e-mail, o altro mezzo, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno cinque giorni - riducibili a tre in caso di urgenza - prima della riunione, indicando analiticamente luogo, giorno, ora ed ordine del giorno.

Di norma il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno e, comunque, su richiesta scritta di almeno un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, dei suoi componenti con indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

Le riunioni possono avere luogo in audio o video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di trasmettere, ricevere e visionare documenti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nel caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, che viene inserito in ordine cronologico nell'apposito Libro e firmato dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

## **ART. 18**

### **PRESIDENTE**

Il Presidente della Fondazione:

- a) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione;
- b) ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale con facoltà di farsi assistere legalmente;
- c) cura l'osservanza dello statuto;
- d) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- e) esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione;
- f) cura le relazioni con enti, pubblici o privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, o, in mancanza, dal consigliere più

anziano in carica, o in caso di parità di anzianità di carica dal consigliere più anziano di età.

#### **ART. 19**

##### **COMITATO CONSULTIVO**

Il Consiglio di Amministrazione può costituire un Comitato Consultivo, formato da componenti scelti tra rappresentanti di istituzioni, enti pubblici, associazioni ed altri enti del terzo settore, nonché tra esperti professionalmente qualificati operanti nei settori di intervento della Fondazione.

I membri del Comitato durano in carica tre anni, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili. Il Comitato è presieduto e si riunisce, su convocazione del Presidente della Fondazione, ogniqualevolta lo ritenga opportuno il Presidente stesso, e comunque almeno una volta all'anno. Il Comitato si riunisce e opera con le modalità indicate con regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato svolge funzioni consultive, esprimendo pareri non vincolanti, sui settori di intervento della Fondazione.

I componenti del Comitato possono essere invitati ad assistere alle riunioni degli Organi per la trattazione delle materie di cui al comma precedente.

#### **ART. 20**

##### **ORGANO DI CONTROLLO**

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. In questo ultimo caso, è formato da tre membri, e da due supplenti, nominati dall'Assemblea, che ne indica il Presidente.

L'Organo di Controllo rimane in carica tre anni e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. I suoi componenti sono rieleggibili.

Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede della Fondazione.

Nel caso di cessazione anticipata per qualsiasi causa di uno o più membri dell'Organo di Controllo, subentrano i membri supplenti e, in mancanza, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno della Fondazione.

È compito dell'Organo di Controllo:

- a. vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b. vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c. esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- d. attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui al Codice del Terzo Settore;
- e. partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

L'Organo di Controllo può esercitare inoltre, nei casi previsti dal Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti, di cui al successivo articolo. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione della Fondazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 21**

##### **REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

La Fondazione nomina un Revisore legale dei conti, o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, con i compiti e le prerogative previste dalla legge, qualora ricorrano le condizioni previste dal Codice del Terzo Settore.

#### **ART. 22**

##### **SCIoglimento DELLA FONDAZIONE**

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea assunta ai sensi dell'art. 15 del presente statuto, che nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e il compenso, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del Codice del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore medesimo.

**ART. 23****CLAUSOLA DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

**ART. 24****CONTROVERSIE**

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i membri della Fondazione o tra essi e la Fondazione, l'Organo Amministrativo, i liquidatori o l'Organo di Controllo, che abbia ad oggetto diritti disponibili, che per disposizione di legge inderogabile non sia di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e per la quale non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà decisa da un arbitro, scelto dal Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, competente in base alla sede legale, su istanza della parte più diligente. L'Arbitro deciderà con i poteri di arbitro rituale secondo diritto. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5 e successive modifiche e integrazioni. Resta in facoltà di ciascuna parte, nei limiti di legge e in fase pre-contenziosa, invitare la controparte a risolvere la controversia, attraverso una procedura di negoziazione assistita con l'assistenza di un facilitatore della controversia e di un avvocato, scelti nei rispettivi elenchi dei facilitatori e avvocati iscritti alla Pratica Collaborativa competente in base alla sede della Fondazione ai sensi del DL 132/2014 e L 162/2014. In caso di mancato accordo, le parti saranno libere di promuovere il giudizio arbitrale nei termini innanzi precisati.